

# OSSERVATORIO ECOCREATI

## A cura di

**Giuseppe Battarino** • Magistrato, collaboratore della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti e illeciti ambientali  
**Silvia Massimi** • Avvocato, consulente della Commissione bicamerale d'inchiesta

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a [ecoscienza@arpae.it](mailto:ecoscienza@arpae.it)

## IMPIANTO DI DEPURAZIONE, INQUINAMENTO DELLE ACQUE ED EMISSIONI OLFATTIVE NOCIVE. IL RUOLO DETERMINANTE DEI CONTROLLI DELLE AGENZIE AMBIENTALI

Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 1157 del 3 dicembre 2020 - 13 gennaio 2021

La Cassazione, nell'ambito di un procedimento cautelare, è tornata a pronunciarsi sul delitto di inquinamento ambientale disciplinato all'art. 452-bis del Codice penale.

Il fatto in questione ha origine dalla richiesta di sequestro preventivo dell'impianto di depurazione Asi di Ceccano (FR), in località Colle San Paolo, avanzata dal pubblico ministero in relazione alle contestazioni di inquinamento ambientale e getto pericoloso di cose, di cui agli artt. 452-bis e 674 del Codice penale. La contravvenzione di "getto pericoloso di cose" è stata tradizionalmente utilizzata per sanzionare fenomeni di emissioni illecite, prima dell'entrata in vigore della legge sui delitti ambientali: in questo caso la contestazione riguarda emissioni odorigene, questione dibattuta sia in ambito tecnico-scientifico che giuridico.

Va segnalato che la Corte di Cassazione conferma la possibilità di questa qualificazione giuridica in presenza di "emissioni olfattive nocive".

Le condotte contestate scaturivano dalla scoperta del superamento di alcune soglie inquinanti nelle acque del fiume Sacco, fra cui parametri relativi a Bod5, Cod, solidi sospesi, fosforo totale, azoto ed *escherichia coli*. Non essendo stati ravvisati i presupposti per l'emissione di una misura cautelare, il giudice di merito prima e il tribunale del riesame poi avevano respinto la richiesta di sequestro, rilevando l'assenza del pericolo di reiterazione del reato, considerata l'epoca delle ultime manifestazioni odorigene e degli ultimi campionamenti, nonché degli interventi di miglioria che risultavano effettuati negli ultimi anni sull'impianto di depurazione.

Il pubblico ministero ha proposto ricorso per Cassazione contro il provvedimento di rigetto, argomentandolo in base a due motivazioni. Con il primo motivo si evidenzia come il tribunale del riesame abbia ben riconosciuto gli elementi probatori idonei a ravvisare verosimilmente il delitto di inquinamento ambientale, fra cui il superamento delle soglie stabilite dalla legge per gli inquinanti Bod5, Cod, solidi sospesi, fosforo totale, azoto ed *escherichia coli*. Ciò che si censura con l'impugnazione è l'errata valutazione nel ritenere che i campionamenti delle acque, datati al 2019 dalla polizia giudiziaria e dall'Arpa, potessero ritenersi una conseguenza non addebitabile agli indagati e quindi non punibile, in quanto effettuati non nel corpo idrico recettore, ossia il fiume Sacco, bensì nel punto in cui il collettore di uscita del depuratore recapita in esso. Ad avviso del giudice di merito solo tale circostanza avrebbe potuto confermare la perduranza della condotta fuori dai limiti di legge e l'aggravamento dell'inquinamento fino alla data dell'ultimo campionamento.

Il pubblico ministero, nel ricorso, censura nel dettaglio le errate valutazioni in ordine a un rapporto di prova di campionamento delle

acque risalente al settembre del 2019, con cui si è rilevato un valore di efficienza depurativa dell'impianto pari al 61%, e quindi inferiore al valore soglia dell'85% prescritto dall'articolo 21, comma 3, delle Norme tecniche di attuazione (Nta) del Piano tutela acque per la Regione Lazio (Ptar), a concreta dimostrazione che l'impianto consortile Asi di Ceccano non riusciva a garantire al reflujo in ingresso gli effetti depurativi minimi previsti dalla norma: questo, secondo il pubblico ministero, prova l'aggravamento dello stato di inquinamento del corpo idrico recettore.

Viene poi censurata l'omessa considerazione da parte del tribunale degli esiti dell'ultimo sopralluogo espletato dall'Arpa Lazio, da cui sono emerse una serie di criticità strutturali dell'impianto, costituite dalla presenza di veri e propri *bypass*, i quali, se azionati (circostanza rimessa alla discrezionalità del gestore), sono in grado di recapitare il reflujo, privo di trattamento alcuno o comunque non completamente trattato, direttamente nel corpo idrico recettore; l'Arpa aveva utilizzato per le sue indagini anche un drone, al fine di rilevare i mutamenti di colorazione delle acque.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso rilevando preliminarmente come il giudice di merito non abbia in alcun modo contestato la compromissione e il deterioramento del fiume Sacco, derivanti dalla presenza di reflui ivi immessi di inquinanti oltre i limiti consentiti, accertata sia negli anni tra il 2012 e il 2017 sia nel 2019, con gli ultimi campionamenti effettuati nel collettore durante le indagini.

Nel merito, poi, è stato osservato, in tema di sequestro preventivo, che il pericolo di reiterazione del reato richiede la dimostrazione concreta e attuale della possibile utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede, in termini di legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di reati. Tale circostanza secondo la Cassazione è concreta in relazione all'inquinamento ambientale contestato, con particolare riferimento al superamento dei valori soglia degli inquinanti presenti nel fiume Sacco in un ampio lasso temporale e senza soluzione di continuità.

A nulla può rilevare inoltre, secondo la pronuncia della Cassazione, la circostanza addotta circa il mutamento delle condizioni delle acque, nello specifico riferito a presunti interventi di miglioria effettuati negli ultimi anni sull'impianto, in quanto questa circostanza non è mai stata riscontrata a livello probatorio. Al contrario, questo aspetto ha addirittura trovato smentita dagli esiti dell'ultimo sopralluogo effettuato dall'Arpa Lazio, che ha rilevato una serie di criticità strutturali dell'impianto non ancora risolte e tutt'oggi fonte di pericolo di reiterazione dell'inquinamento del corpo idrico recettore.

La pronuncia porta a riflettere sull'essenzialità di un supporto probatorio di qualità fornito dagli interventi delle Agenzie ambientali; ma anche sul rapporto tra lo strumento del procedimento penale, che interviene a posteriori su una patologia, e la necessità di una buona gestione dei sistemi di depurazione delle acque, la cui incidenza sulle matrici ambientali è invece decisiva e immediata.